

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 2146

del 3-12-2021

## O G G E T T O

Definizione transattiva della causa civile RG n. 3913/2019 pendente avanti al Tribunale di Vicenza tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica ed il sig. M.G.P. in tema di reponsabilità professionale sanitaria.

Proponente: UOC Affari Generali  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 2415

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 08.06.2016 veniva acquisita al prot. n. 40750 dell'ULSS 8 “Berica” la richiesta (non quantificata) del sig. M.G.P., volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza di una mancata diagnosi di frattura di una vertebra dorsale, riportata a causa di una caduta accidentale, in occasione di un accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza nel gennaio 2016.

Il sinistro in oggetto rientra tra i danni in gestione diretta aziendale, secondo il modello introdotto dalla DGRV n. 573/2011 e ss.mm. ed integrazioni.

All'esito dell'istruttoria interna che evidenziava profili di responsabilità in capo agli operatori sanitari dell'Ente, l'Ufficio Sinistri Centrale formulava una prima proposta di definizione del sinistro al Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (CVS), che veniva accolta nella seduta del 17.01.2018 e sulla quale si esprimeva positivamente anche la Direzione Aziendale.

Nelle more delle trattative con la controparte, in data 28.09.2018 (prot. n. 97576), il sig. M.G.P. notificava all'Azienda il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 6175/2018), al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'Ente per i danni patiti.

L'Azienda, con deliberazione n. 1325 del 03.10.2018, autorizzava la costituzione in giudizio e conferiva mandato defensionale agli avvocati dell'Ufficio legale interno.

In pendenza del procedimento di istruzione preventiva, in data 09.07.2019 (prot. n. 70063), il medesimo sig. M.G.P. notificava all'Ente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 3913/2019), al fine di ottenere la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del presunto errato trattamento sanitario come sopra descritto, quantificandoli nell'importo complessivo di euro 189.850,42, oltre rivalutazioni e spese legali.

L'Ente, con deliberazione n. 1253 del 21.08.2019, autorizzava la costituzione in giudizio e conferiva mandato defensionale all'avv. Lorenzo Locatelli del foro di Padova.

Le operazioni peritali, confluite nella relazione a firma della dott.ssa Alessandra Rossi depositata in esito alla procedura di istruzione preventiva e successivamente integrata con l'apporto di specialista in neurochirurgia dott. Alvaro Andreoli nel corso del giudizio di merito, evidenziavano profili di responsabilità a carico dei sanitari che ebbero in cura il sig. G.P.M.; nello specifico, veniva accertata una responsabilità per omessa diagnosi, che aveva determinato l'evoluzione di una patologia preesistente in capo al sig. M.G.P, pregiudicandone il miglioramento.

Il danno non patrimoniale complessivamente subito dal paziente veniva individuato in un danno biologico differenziale del 5% (tra il 29% ed il 34%) e in un danno biologico temporaneo per 60 giorni.

L'avv. Locatelli, con comunicazione prot. n. 86538 del 23.08.2021, presentava all'Ente una proposta di definizione transattiva della vertenza, formulata sulla base delle risultanze delle operazioni peritali, ritenuta conveniente anche al fine di evitare i maggiori costi connessi alla prosecuzione del giudizio, il cui esito si prefigurava come sfavorevole all'Ente; la proposta conciliativa della lite, a fronte di una richiesta avversaria di Euro 99.712,05 *omnia*, veniva quantificata in un importo massimo omnicomprendivo di euro 87.285,96, comprendivo delle voci di danno per le quali vi era stato un

adeguato supporto probatorio, delle spese di CTU e CTP e delle spese di lite, calcolate in base ai valori medi di cui al DM n. 55/2014.

Nella seduta del 13.09.2021 i membri del Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (CVS) accoglievano la proposta di definizione del sinistro così come formulata dall'avv. Locatelli, precisando che si doveva tener conto di quanto già versato dall'ULSS al CTU a titolo di compenso (euro 488 comprensivo di IVA e R.A.). Con nota ricevuta dal CVS in data 29.09.2021 (prot. n. 99329), la Direzione Aziendale autorizzava la definizione della vertenza nei termini espressi dal medesimo CVS.

In data 19.11.2021 veniva acquisito al prot. n. 119512 il contratto di transazione sottoscritto dal sig. M.G.P. e dall'Azienda ULSS 8 Berica in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentate *pro tempore*, avente ad oggetto la composizione della vertenza mediante la corresponsione al sig. M.G.P. della somma onnicomprensiva di euro 86.712,00 a tacitazione di ogni pretesa, e contenente la rinuncia (con reciproca accettazione) del procedimento R.G. 3913/2019 avanti al Tribunale di Vicenza.

Si propone, quindi, di prendere atto del menzionato contratto di transazione sottoscritto tra le parti, agli atti dell'UOC Affari Generali, e di darvi esecuzione nei termini ivi stabiliti.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;  
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### DELIBERA

1. di prendere atto del contratto di transazione sottoscritto dal sig. M.G.P. e dall'Azienda ULSS 8 Berica, agli atti dell'UOC Affari Generali, a definizione della vertenza pendente avanti al Tribunale di Vicenza, procedimento R.G. n. 3913/2019;
2. di dare esecuzione al contratto di transazione di cui al precedente punto, corrispondendo al sig. M.G.P. la somma onnicomprensiva di euro 86.712,00 secondo le modalità definite nel medesimo atto;
3. di dare atto che la spesa che precede trova copertura al conto 1202000025 “Fondo rischi autoassicurazione anno 2021”;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 4-12-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 4-12-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---